COMUNE di OSIMO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE - UFFICIO PAESAGGISTICA

Prot. 34519 **18 DIC 2018**

Via P.E.C.

Alla Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio delle Marche
mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

Alla Provincia di Ancona
SETTORE IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
Area Urbanistica
provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

alla Sig.ra **Francesca MARRA**
Via Bartolini 23
60027 OSIMO (AN)

Al responsabile Settore Sportello Unico
(Sede)

Oggetto:	**Trasmissione accertamento della compatibilità Paesaggistica n°04/2018**
Lavori:	*"intervento di sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica"*
Richiedente:	**Francesca Marra**

Si comunica di aver disposto il rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica in data 18/12/2018 con prot. n. 34474 (numero pratica assegnato n°04/2018), si invita pertanto la ditta proponente al ritiro dell'atto presso questo Settore PIANIFICAZIONE (ultimo piano a destra) nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 presentando N.1 marca da bollo da € 16,00.

Inoltre si trasmette in allegato, agli enti preposti, secondo quanto previsto dall'art. 146 co. 11, del D.l.gs. 42/2004, copia dell' accertamento medesimo per le opere in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Maurizio Mercuri)

COMUNE DI OSIMO
SETTORE PIANIFICAZIONE

Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Roberto Vagnozzi)

Scan-181218-0010.jpg

CITTÀ DI OSIMO

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE PIANIFICAZIONE
UFFICIO PAESAGGISTICA

PROTOCOLLO GENERALE
N. 344741 19 DIC. 2018

MARCA DA BOLLO
€16,00

Accertamento di compatibilità Paesaggistica n°04/2018

Ai sensi dell'art.167 co.5 e art.181 co.1-quater del Decreto Legislativo 22/1/2004 n.42

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Vista la domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata in data 21/09/2018, registrata al protocollo generale del Comune di Osimo con n. 25057, dalla Sig.ra Francesca MARRA, nata ad Osimo (AN) il 16/04/1988, ed ivi residente in Via Bartolini 23, in qualità di comproprietaria, per *"intervento di sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica"*, sull'immobile censito al N.C.E.U. al foglio n. 59 mappale n. 497 ubicato in Via Olimpia 68, composta dai seguenti elaborati, a firma dell'Ing. Maurizio Talevi:

- Relazione Paesaggistica Semplificata;
- Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA;
- Tav. 01: Planimetria generale - stato attuale;
- Tav. 02: Piante P.T. e P.I° - stato attuale e concessionato;
- Tav. 03: Sezioni P.T. e P.I° - stato attuale e concessionato;
- Tav. 04: Prospetti - stato attuale e concessionato;
- Tav. 05: Raffronto demolizioni-costruzioni;
- Tav. 06: Relazione tecnica - Documentazione fotografica;

Vista la Legge Regionale 27 novembre 2008 n. 34 ad oggetto *"Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del Decreto Legislativo 42/2004"*;

Visto il Piano Regolatore Generale vigente approvato definitivamente con delibera C.C. n°32 del 23/04/2008, e pubblicato sul B.U.R. Marche n°56 del 12/06/2008 in adeguamento alle norme del Piano Paesistico Ambientale Regionale;

Rilevato che i lavori oggetto della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ricadono in area vincolata ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 42/2004, Legge Regionale 34/1992, Legge 431/1985, Decreto Ministeriale 31/07/1985, Legge 1497/1939, in particolare con Decreto Ministeriale 14 Marzo 1952, *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico" della zona di Porta Vaccaro (Porta San Marco) in funzione dell'ampia veduta panoramica che va da Castelfidardo ad oltre il Monte Conero con vista fino al mare*;

Rilevato che le funzioni amministrative in materia di autorizzazione paesaggistica possono essere espletate dal Comune di Osimo in quanto compreso nell'elenco degli enti in possesso dei requisiti necessari in materia paesaggistica (ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n°42/2004, e della L.R. n°34/2008), approvato con D.G.R. n°1101 del 29/06/2009;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento, Arch. Maurizio Mercuri, quale soggetto designato dal Comune di Osimo (Determina n. 03/183 del 23/03/2017 del Dirigente del Dipartimento del Territorio) allo svolgimento dell'istruttoria di Accertamento della compatibilità paesaggistica, in quanto possesso dei requisiti di competenza ed esperienza previsti dagli artt. 3-4 della L.R. n°34/2008;

Considerato che l'intervento in oggetto, concernente la sanatoria di opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, consiste nella *diversa sistemazione del terreno, che nel*

Piazza del Comune 1 - 60027 Osimo (AN) - Tel. 071 7249239 - Fax
Mail: pianificazione@comune.osimo.an.it - internet: http://www.comune.osimo.an.it/comune/servizi/unico.htm

Scan-181218-0011.jpg

prospetto ovest ha consentito la realizzazione di tre nuove bucature al piano seminterrato e la modifica di quelle al piano terra, nel prospetto est la realizzazione di un balcone e la modifica di una finestra in porta-finestra, e le differenti posizioni e dimensioni di alcune altre finestre presenti sui prospetti nord e sud";

Preso atto dell'asseverazione ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. del tecnico incaricato, relativa alla conformità del progetto alle normative urbanistico-edilizie;

Ritenuto, sulla base della documentazione prodotta, di pronunciarsi in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori eseguiti in assenza di autorizzazione, così come stabilito all'art. 167 co. 4 lett. a) del D.Lgs. 42/2004, non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente autorizzati, oltreché non aggravano lo stato di fatto o pongono ulteriore pregiudizio al bene ambientale esaminato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 167 co. 5 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in data 09/10/2018, protocollo n.27169, veniva trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche, la richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi sopra descritti;

Considerato che in data 29/11/2018 con prot. n.23951 registrata al Comune di Osimo in data 30/11/2018 con prot. n. 32717, la Soprintendenza ha trasmesso il parere vincolante **"favorevole"**, per quanto di competenza, in merito alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica in oggetto, abilitando l'Amministrazione procedente a provvedere sulla domanda;

Considerato inoltre che con Determinazione dirigenziale n.03/887 del 07/12/2018 è stata stabilita la sanzione pecuniaria per le opere oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica e che tale sanzione è stata regolarmente accertata in entrata al Comune di Osimo;

ACCERTA LA "COMPATIBILITÀ" DELL'INTERVENTO PROPOSTO

per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 167 co. 5 e dell'art. 181 co. 1-quater del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., della domanda presentata dalla Sig.ra Francesca MARRA, in qualità di comproprietaria, per *"intervento di sanatoria edilizia di opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica"*, sull'immobile censito al N.C.E.U. al foglio n. 59 mappale n. 497 ubicato in Via Olimpia 68, nel Comune di Osimo.

Restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico–edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Maurizio Mercuri)

COMUNE DI OSIMO
SETTORE PIANIFICAZIONE

Il Dirigente del Dipartimento
(Ing. Roberto Vagnozzi)

La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 146 co. 4 del D.Lgs 22/01/2004 n.42, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'art. 167 co. 4-5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Si comunica altresì, che ai sensi dell'Art. 146 co. 12 del medesimo Decreto, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

Mail pianificazione@comune.osimo.an.it - Internet: http://www.comune.osimo.an.it/comune/servizi/unico.htm

Allegati: